



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/03/2012

ADDI' 16/03/2012, ORE 10,00, PRESSO LA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FOPPE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MAICOTTI	Luca	"
BTRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teddezo	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PACIANTONIC	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo FACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 105

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 Aprile 2001, n. 8 / Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti; e successive modifiche".



105 16 MAR. 2012 A

Oggetto: **Proposta di legge regionale** concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 Aprile 2001, n. 8 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti) e successive modifiche".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti:

VISTO il Nuovo Statuto della Regione Lazio, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 ed. in particolare, l'articolo 37 sull'iniziativa legislativa appartenente, tra gli altri, alla Giunta regionale;

VISTA la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

VISTA la Procedura di infrazione 2004/4365 ex articolo 226 del Trattato CE con la quale la Commissione europea ha sollevato rilievi circa la compatibilità della normativa statale e regionale in materia di distribuzione di carburanti con gli articoli 43 e seguenti del Trattato;

VISTA la legge 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

VISTO in particolare l'articolo 83 bis che contiene, ai commi 17-22, le disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti, vale a dire l'eliminazione dei vincoli e delle restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività e che rappresenta la risposta normativa statale ai rilievi sollevati con la Procedura d'infrazione comunitaria;

CONSIDERATO che alla citata disposizione, in quanto emanata nell'esercizio della competenza esclusiva statale al fine della tutela della concorrenza, occorre riconoscere il carattere della prevalenza sulle norme regionali in contrasto;

RITENUTO che la vigente normativa regionale, L.R. 2 aprile 2001, n. 8 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti", si pone in alcuni punti, in contrasto con i principi comunitari e con l'articolo 83bis, commi 17-22;

RAVVISATA la necessità di modificare la legge regionale L.R. 2 Aprile 2001, n. 8 avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti";

CONSIDERATO che la nuova legge in materia di impianti di distribuzione di carburanti, si propone di integrare, riformare e valorizzare la normativa vigente non più attuale e che la stessa, vuole inoltre rappresentare per l'utente, uno strumento normativo di più facile consultazione;



105 16 MAR. 2012 R

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia, come previsto dall'articolo 65, comma 6, del Regolamento Regionale n. 1/2002, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;

CONSIDERATO di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 Aprile 2001, n. 8 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti) e successive modifiche" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti;

all'unanimità.

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti) e successive modifiche", che consta di n. 28 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 105 *Pr*
DEL 16 MAR 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2001, N. 8 (NUOVE NORME
IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE) E
SUCCESSIVE MODIFICHE”



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Art.1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti")

1. L'articolo 1 della l.r. 8/2001 è sostituito dal seguente:

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché in attuazione dei principi generali dettati a tutela della concorrenza dalla normativa europea e statale, disciplina l'installazione degli impianti di carburanti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, al fine di favorire:

- a) la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti;
- b) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio;
- c) lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale ed eco-compatibili."



[Handwritten signatures]

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 8/2001 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) "carburanti", le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i bio-carburanti indicati nell'Allegato 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e successive modifiche e gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
- b) "rete ordinaria", l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, gli impianti ad uso privato, gli impianti per aeromobili e per natanti, ad esclusione degli impianti utilizzati per il rifornimento esclusivo degli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- c) "rete autostradale", l'insieme degli impianti eroganti carburanti per autotrazione, ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade;
- d) "impianto", il complesso commerciale unitario costituito da apparecchi di erogazione per autotrazione ad una o più colonnine e da ogni altra attrezzatura petrolifera connessa agli apparecchi di erogazione;
- e) "impianto senza servizio con pagamento anticipato", il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, con pagamento preventivo al rifornimento;



CC
Lo
M
B

- f) "impianto senza servizio con pagamento posticipato", il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- g) "impianto non assistito", l'impianto funzionante unicamente in modalità senza servizio con pagamento anticipato, senza limitazioni di orario e senza la presenza del gestore, dotato di idonei sistemi di sorveglianza;
- h) "impianto ad uso privato", il complesso di attrezzature, fisse o mobili, senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private o pubbliche non aperte al pubblico accesso, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in locazione dei soggetti che ivi esercitano l'attività, con esclusione delle amministrazioni dello Stato. L'erogazione del carburante, posizionato in serbatoi interrati, avviene con apparecchiature automatiche o con qualsiasi mezzo non automatico provvisto d'idoneo sistema di misurazione dell'erogato, ad esclusione di sistemi di misurazione monetaria dell'erogato;
- i) "contenitore-distributore mobile ad uso privato", tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri, ubicate all'interno di aziende agricole, di cave, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali ed artigianali riservati al rifornimento di macchine ed automezzi con carburanti liquidi di categoria C, nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e dal decreto del Ministro dell'Interno 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto);
- l) "erogatore", l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano, contemporaneamente, le quantità trasferite ed il corrispondente importo;



cc
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature] + [Handwritten signature]

- m) "erogato", la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto, sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
- n) "ristrutturazione totale dell'impianto", il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento degli impianti di erogazione automatica e delle commesse attrezzature petrolifere;
- o) "servizi integrativi e accessori", servizi di erogazione e controllo di aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, di offerta di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan, caravan e camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita di ricambi ed accessori per veicoli e di altri prodotti indicati nell'allegato 9 del decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio) e successive modifiche, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria, nonché la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene ed al servizio posto in vendita.".



EE

Mato

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della L.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della L.r. 8/2001, le parole: "di qualifica non inferiore alla categoria C.1" sono soppresse.



[Handwritten signatures]

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della L.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. L'articolo 4 della L.r. 8/2001, è sostituito dal seguente.

Art. 4



(Concessione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di carburanti lungo la rete autostradale. Servizi integrativi ed accessori)

1. L'attività di erogazione dei carburanti lungo la rete autostradale costituisce pubblico servizio ed è soggetta a provvedimento di concessione da parte della Regione. La concessione ha validità di diciotto anni ed è soggetta a rinnovo.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato:

- a) al possesso dei seguenti requisiti soggettivi da parte del soggetto concessionario:
- 1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
 - 2) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni o una condanna che comporti la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che si sia ottenuta la riabilitazione;
 - 3) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - 4) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - 5) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - 6) non essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone



CC



pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero non esser stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;

- b) alla conformità dell'impianto alla normativa fiscale, urbanistico-edilizia ed alla normativa in materia ambientale, di sicurezza sanitaria, stradale e di prevenzione incendi, nonché alle disposizioni normative concernenti la tutela dei beni storici ed artistici;
- c) all'assenso alla realizzazione dell'impianto da parte dell'ente proprietario della strada ovvero dell'ente o società titolari della concessione autostradale;
- d) alle capacità tecnico-organizzativa ed economica necessarie a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito, con modificazioni, con legge 18 dicembre 1970, n. 1034 riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione) e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui il concessionario sia una persona giuridica, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2, lettera a), è riferito al legale rappresentante. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti soggettivi sono posseduti anche dal gestore;

4. L'istanza per il rilascio della concessione è presentata dal concessionario alla struttura regionale competente in materia di attività produttive, completa della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e sue successive modifiche, relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2, lettera a), nonché delle capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui al comma 2, lettera d);
- b) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali ed urbanistico-edilizie, alle



disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale e della prevenzione incendi rilasciati dagli organi competenti, ai sensi del comma 2, lettera b);

- c) dichiarazione d'assenso alla realizzazione dell'impianto da parte dell'ente proprietario della strada ovvero dell'ente o società titolari della concessione autostradale di cui al comma 2, lettera c);
- d) progetto esecutivo dell'impianto, approvato dal comune competente per territorio e relativi elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;
- e) relazione tecnica dell'impianto.

5. La Regione, ai fini del recepimento dei pareri e degli atti di assenso di cui al comma 2, lettere b) e c), può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, alla quale partecipano:

- a) il comune competente territorialmente;
- b) l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente territorialmente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- d) il Comando provinciale dei vigili del fuoco, per gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi.

6. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo e preso atto dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, provvede al rilascio della concessione in favore del soggetto richiedente.

7. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo di cui all'articolo 22.

8. Fatti salvi i vincoli connessi alle procedure competitive relative alle aree autostradali assegnate in concessione espletate al 30 giugno 2012, presso gli impianti di distribuzione di carburanti di cui al presente articolo è sempre consentita l'offerta di servizi integrativi e accessori all'utente come disciplinata dall'articolo 14 quater.').



EE

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della Lr. 8/2001)

1. L'articolo 5 della Lr. 8/2001 è sostituito dal seguente.

"Art. 5

(Modifiche agli impianti soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione della Regione le seguenti modifiche agli impianti di distribuzione di carburanti:

- a) potenziamento dell'impianto di carburanti con aggiunta di carburanti diversi da quelli oggetto dell'originario provvedimento concessorio;
- b) ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti;
- c) trasformazione dell'impianto di carburanti da servito ad impianto non assistito, funzionante esclusivamente in modalità senza servizio con pagamento anticipato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1. è rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte del soggetto interessato, della documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), d) ed e) alla struttura regionale competente in materia di attività produttive, la quale provvede al rilascio della stessa entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.".



Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, and the one on the right is a more complex signature with the initials "CC" above it.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 6 della Lr. 8/2001)

1. Alla rubrica dell'articolo 6, della Lr. 8/2001 dopo le parole "degli impianti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non soggette ad autorizzazione".

2. Dopo la lettera g), del comma 1, dell'articolo 6, della Lr. 8/2001 è aggiunta la seguente:

"g) bis) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate all'articolo 5,".

3. Al comma 2, le parole: "dipartimento regionale competente in materia" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di attività produttive".

4. Il comma 3 dell'articolo 6 è soppresso.



Handwritten signatures and initials, including "AC" and "M.P.", and a date "11".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 7 della L.r. 8/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.r. 8/2001 le parole: "dipartimento regionale competente in materia" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di attività produttive".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.r. 8/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la documentazione prevista dall'articolo 4, comma 4, lettere a)";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) autocertificazione, da parte del subentrante, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d bis) documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell'impianto ai sensi del comma 3";

3. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.r. 8/2001 le parole: "il dipartimento regionale competente in materia" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di attività produttive".



Art. 8

(Modifiche all'articolo 9 della L.r. 8/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.r. 8/2001 le parole "dipartimento regionale competente in materia" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di attività produttive".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della L.r. 8/2001 le parole: "dipartimento regionale competente in materia" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di attività produttive".



Handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be a cursive name and the other a more stylized signature.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 8/2001, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti installati e gestiti sulla base dell'autorizzazione rilasciata dai comuni competenti per territorio, i piani comunali per la rete distributiva di carburanti di cui all'articolo 26 individuano, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i nuovi impianti nonché le norme ad esse applicabili, tenendo conto:

- a) delle norme poste in materia di sicurezza sanitaria ed ambientale;
- b) delle norme poste a tutela dei beni storici e artistici nonché delle zone e sottozone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee A, quali definite dal Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765) e dall'articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;
- c) delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali;
- d) delle incompatibilità di cui all'articolo 12;
- e) delle prescrizioni fiscali;
- f) della necessità di individuare superfici adeguate per l'installazione dei nuovi impianti di cui all'articolo 14 bis e per la realizzazione di eventuali servizi integrativi ed accessori per gli utenti;
- g) della compatibilità con le norme in materia di sicurezza stradale previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

sicurezza stradale, delle norme contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).".

2. Il comma 4 quater dell'articolo 10 della Lr. 8/2001 è abrogato.



Two handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the stamp. The signatures are cursive and appear to be the names of the signatories.

Art. 11

(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 8/2001)

L'articolo 11 della l.r. 8/2001 è abrogato.



EC
M.P.
A

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 11 bis della l.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. L'articolo 11 bis della l.r. 8/2001 è sostituito dal seguente

“Art. 11 bis

(Indici di edificabilità)

1. Fatti salvi i vincoli riguardanti le zone di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), i comuni individuano, nei piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'articolo 26, la cubatura utile necessaria per la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti, tenendo conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento e per la realizzazione di eventuali servizi integrativi ed accessori per gli utenti, nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:

- a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su aree utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,25/1 metro quadrato;
- b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su aree utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato;
- c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;
- d) per le strade statali, su aree utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.

2. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma 1.

3. I servizi igienico-sanitari non rientrano nei limiti di cubatura di cui al comma 1.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and smaller initials on the left.

Art. 13

(Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. L'articolo 13 della l.r. 8/2001 è abrogato.



[Handwritten signatures]

Art. 14

(Abrogazione dell'articolo 14 della l.r. 8/2001)

1. L'articolo 14 della l.r. 8/2001 è abrogato.



RE
MGP


Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 14 bis della Lr. 8/2001)

1. L'articolo 14 bis della Lr. 8/2001 è sostituito dal seguente:

"Art 14 bis

(Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti. Requisiti minimi e servizi integrativi ed accessori)

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti è soggetta ad autorizzazione del comune competente per territorio ed è subordinata, esclusivamente alle verifiche di conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alla tutela dei beni storici ed artistici.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciato, altresì, nel rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di localizzazione degli impianti previsti nei piani comunali per la rete distributiva di carburanti di cui all'articolo 26, nonché dei limiti posti dalle disposizioni concernenti le fattispecie di incompatibilità di cui all'articolo 12.

3. I comuni possono autorizzare l'installazione e l'esercizio di impianti stradali di carburanti su aree pubbliche, appositamente individuate nei piani comunali per la rete distributiva di carburanti di cui all'articolo 26, previa assegnazione dell'area interessata mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti sono dotati dei seguenti requisiti minimi:

- a) impianti senza servizio con pagamento anticipato;
- b) servizi igienici per l'utenza, realizzati in conformità alle disposizioni necessarie a garantire l'accessibilità degli utenti in condizioni di disabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- c) area di sosta per autoveicoli realizzata in conformità alle disposizioni necessarie a garantire l'accessibilità degli utenti in condizioni di disabilità previste dalla normativa vigente in materia



5. Ai nuovi impianti di distribuzione di carburanti si applicano le disposizioni relative agli impianti di smaltimento igienico-sanitario per gli autocaravan contenute nell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche.

6. Gli impianti di distribuzione di carburanti senza servizio con pagamento anticipato possono essere attivati anche durante le ore in cui è contestualmente assicurato il servizio di rifornimento assistito, purché venga garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dal competente ufficio tecnico di finanza presso l'Agenzia delle dogane o di suoi dipendenti o collaboratori.

7. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti di cui al presente articolo è sempre consentita l'offerta di servizi integrativi e accessori all'utente ai sensi dell'articolo 14 quater.



Handwritten signatures and initials, including the number 21.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 14 ter della L.r. 8/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 ter. della L.r. 8/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Le modifiche agli impianti stradali di distribuzione di carburanti elencate all'articolo 5, comma 1, sono soggette ad autorizzazione del comune competente per territorio, con le modalità previste dal citato articolo. Le modifiche agli impianti di distribuzione carburanti elencate all'articolo 6, comma 1, sono effettuabili tramite preventiva comunicazione al comune competente per territorio."

2. Il comma 3 dell'articolo 14 ter della L.r. 8/2001 è sostituito dal seguente:

"3. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dell'impianto e le variazioni societarie concernenti la rappresentanza legale, la denominazione o ragione sociale, sono comunicate al comune competente dal legale rappresentante subentrante, entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento o variazione."



Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the left.
- The initials "EE" next to it.
- A signature on the right.
- Another signature below it.

Art 17

(Inserimento dell'articolo 14 quater nella l.r. 8/2001)

1. Dopo l'articolo 14 ter della l.r. 8/2001 è inserito il seguente:

“Art. 14 quater (Servizi integrativi e accessori)

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono offrire servizi integrativi e accessori all'utente così come definiti dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera o), anche in deroga alle disposizioni dei piani comunali commerciali.

2. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti, in particolare, è sempre consentito:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene ed al servizio posto in vendita.

3. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti è consentita, altresì, l'attività di rivendita di tabacchi previo rilascio di concessione di rivendita speciale di generi di monopoli ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Le attività di cui al presente articolo, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dal competente ufficio tecnico di finanza presso l'Agenzia delle Dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi l'esercizio delle suddette attività. Sono fatti salvi, in ogni caso, i vincoli connessi a procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012”.



EE

Handwritten initials "EE" followed by a large, stylized signature.

Art. 18

(Modifica all'articolo 15 della Lr. 8/2001)

1. Al comma 1. dell'articolo 15 della Lr. 8/2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " con facoltà per i comuni di consentire l'aumento dell'orario fino ad un massimo del 50% su richiesta del titolare dell'autorizzazione o del gestore."



Dee *Mg*

Art. 19

(Modifiche all'articolo 16 bis della Lr. 8/2001 e successive modifiche)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della Lr. 8/2001 sono aggiunti, in fine, i seguenti.

“ 1 bis. I comuni, inoltre, possono consentire deroghe sia all'orario di servizio che ai turni previsti per gli impianti di distribuzione carburanti, allo scopo di sopperire all'aumento di richiesta del servizio legato ad un aumento dell'afflusso turistico, in determinati periodi dell'anno solare.

1 ter. Al fine di promuovere i prodotti ecocompatibili alternativi, i comuni possono esonerare gli impianti di metano o GPL, dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonché dai turni, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.”.



EE
M. P.
R.
25

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. L'articolo 19 della l.r. 8/2001 è sostituito dal seguente.

Art. 19

(Criteri per la liberalizzazione degli impianti di carburanti senza servizio con pagamento anticipato)

1. In attuazione della normativa statale concernente la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti di cui al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da ultimo modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), gli impianti di distribuzione di carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

2. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo, in applicazione dell'articolo 28, comma 6, del d.l. 98/2011 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2012.

3. L'adeguamento suddetto è consentito a condizione che l'impianto interessato risulti compatibile sulla base dei criteri di cui all'articolo 12, nonché dei criteri stabiliti all'articolo 28, comma 3 del d.l. 98/2011 e successive modifiche.

4. Il mancato adeguamento entro il termine di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 12.

5. Durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con



pagamento anticipato, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori.

6. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.7.



[Handwritten signature]

Art. 21

(Sostituzione della sezione III del capo III della l.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. La sezione III. del capo III della l.r. 8/2001 è sostituita dalla seguente:
"Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, per natanti e per aeromobili."



cc. Nicot
28

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including the word "cc.", the name "Nicot", and a date "28". There are also several stylized handwritten marks and signatures.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 21 della L.r. 8/2004)

1. All'articolo 21 della L.r. 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) dopo le parole: "ad uso privato," sono inserite le seguenti: "ivi compresa l'installazione di contenitori-distributori mobili,";
 - 2) le parole: "agli articoli 11, 12 e 13," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12,";
 - b) al comma 2 le parole: "la decadenza", sono sostituite dalle seguenti: "la revoca".



Three handwritten signatures in black ink, positioned at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 21 bis della l.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. L'articolo 21 bis della l.r. 8/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 bis

(Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti
per natanti ed aeromobili)

1. L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio d'impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili muniti di sistemi di misurazione monetaria dell'erogato, è rilasciata dal comune competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli altri impianti di distribuzione di carburanti, ad eccezione delle disposizioni previste all'articolo 12.7.



EE
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 24

(Sostituzione dell'articolo 22 della L.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. L'articolo 22 della L.r. 8/2001 è sostituito dal seguente:

Art. 22

(Collaudo dell'idoneità tecnica degli impianti di
distribuzione di carburanti. Commissione di collaudo)

1. Il collaudo è obbligatorio in caso di concessione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la rete autostradale, nonché in caso di modifiche agli impianti stessi ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. Il collaudo è obbligatorio, altresì, nei casi di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la rete ordinaria, nonché in caso di modifiche agli impianti stessi ai sensi dell'articolo 5. Le modifiche di cui all'articolo 6, non sono soggette a collaudo.

3. Il collaudo è effettuato prima della messa in esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

4. Il collaudo di cui ai commi 1 e 2 è effettuato da un'apposita commissione, costituita dall'ente competente rispettivamente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

5. Nella composizione della commissione è garantita la presenza di due rappresentanti dell'ente competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, rispettivamente con funzioni di presidente e di segretario, nonché, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza, di un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e di un rappresentante dell'Agenzia delle dogane.

6. La commissione di collaudo verifica la rispondenza dell'impianto alle caratteristiche tecniche riportate nella domanda di autorizzazione o concessione, nonché l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, della prevenzione incendi e fiscale. Il verbale di collaudo è trasmesso all'ente competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione per i provvedimenti conseguenti.

7. Al collaudo assiste un rappresentante del titolare della concessione o dell'autorizzazione, che sostiene le spese del collaudo stesso.



8. In caso di esito negativo del collaudo, la Regione o il comune competente assegna un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate e dispone un nuovo collaudo.

9. La Regione o il comune competente, in attesa del collaudo, su richiesta del titolare, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Alla domanda è allegata una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, sanitaria, stradale, urbanistica e di sicurezza antincendio. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento e all'erogazione del G.P.L. e del metano.

10. Ferme restando le richieste di collaudo effettuate nei casi di cui ai commi 1 e 2, gli impianti di distribuzione di carburanti sono sottoposti a collaudi periodici, non oltre quindici anni dalla precedente verifica, da parte dell'ente competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, con le modalità di cui al presente articolo.7.



cc
cc
cc

Art. 25

(Sostituzione dell'articolo 23 bis della Lr. 8/2001 e successive modifiche)

1. L'articolo 23 bis della Lr. 8/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 23bis

(Cause di sospensione, revoca e decadenza)

1. I provvedimenti di autorizzazione o di concessione per l'installazione e l'esercizio d'impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburanti sono revocati in caso di:

- a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine definito dall'ente competente ai sensi del comma 5;
- b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 21;
- c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 22. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi.

2. L'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione per l'installazione e l'esercizio d'impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburanti è sospesa in caso di:

- a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione o della concessione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, l'ente competente ai sensi del comma 5 procede alla revoca del provvedimento;
- b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione o nella concessione, sino alla eliminazione delle difformità;
- c) modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione prevista all'articolo 5. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione o della concessione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione,



33

Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, l'ente competente ai sensi del comma 5 procede alla revoca del provvedimento.

3. La decadenza dell'autorizzazione o della concessione, è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione o della concessione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
- b) in caso di perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- c) in caso di incompatibilità dell'impianto risultante ai sensi dell'articolo 12, nonché secondo i criteri di cui all'articolo 28, comma 3 del d.l. 98/2011 e successive modifiche.

4. Le autorizzazioni revocate o decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo, sono emanati dall'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.



Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'cc' followed by a large, stylized signature.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 8/2001 e successive modifiche)

1. L'articolo 23 ter è sostituito dal seguente:

“Art. 23 ter
(Sanzioni amministrative)

1. E' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro ed alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature, il soggetto che:

- a) installa impianti di distribuzione di carburanti o esercita tale attività in assenza di preventiva autorizzazione o concessione;
- b) installa impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato o esercita tale attività senza la prescritta autorizzazione, o fornisce carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito;
- c) installa impianti di distribuzione di carburanti per il rifornimento di natanti ed aeromobili o esercita tale attività senza la prescritta autorizzazione.

2. L'esercizio di nuovo impianto di distribuzione carburanti o di impianto sottoposto a modifiche per i quali non è stato richiesto ed effettuato con esito positivo il prescritto collaudo, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro.

3. E' sottoposto alla sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali relative agli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti nonché le disposizioni relative ai turni festivi: in caso di recidiva, oltre all'applicazione della suddetta sanzione pecuniaria, si applica anche la sanzione della chiusura temporanea dell'impianto per un periodo massimo di quindici giorni.

4. All'irrogazione delle sanzioni previste provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, in caso di violazioni concernenti impianti di distribuzione di carburanti autostradali ed i comuni, in caso di violazioni concernenti impianti di distribuzione di carburanti lungo la viabilità ordinaria.”



Art. 27

Norma transitoria

1. Alle domande per l'installazione e l'esercizio d'impianti di distribuzione di carburanti, nonché alle domande per le modifiche ed i trasferimenti degli impianti stessi, le cui istruttorie non siano ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la legge regionale n. 8/2001, come modificata dalla presente legge regionale.

2. I soggetti che hanno presentato le domande di concessione o autorizzazione ai sensi del comma 1, forniscono, su istanza dell'ente competente, le integrazioni alle domande eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della presente legge. A tal fine, l'ente competente concede un termine di adempimento al soggetto interessato, scaduto il quale, in assenza di adempimento, l'ente suddetto provvede a respingere la domanda di concessione o autorizzazione.



EE
1/19/4
16

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione



CC [Signature] [Signature]



Assessorato Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti
Assessore

ALLEG. alla DELIB. N. *105* *Pr*
DEL *16* MAR. 2012

Relazione sulla proposta di legge regionale concernente: modifiche alla legge regionale 2 Aprile 2001, n. 8 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti).

Tra le principali novità introdotte dal Decreto legge 112/2008, convertito in Legge 6/8/2008, n. 133 in vigore dal 22/08/2008, vi è la "liberalizzazione dei distributori di carburanti".

La Legge n. 133/2008, in sede di conversione del Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, ha introdotto il nuovo articolo 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) con il quale sono divenute legge una serie di disposizioni riguardanti l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti.

Prioritariamente il nuovo testo normativo prevede che l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti già esistenti né al rispetto (per motivi di carattere commerciale) di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi (art. 83-bis, comma 17, L. n. 133/2008).

Per la nuova legge n. 133/2008, le disposizioni di liberalizzazione cui sopra costituiscono veri e propri principi generali in materia di tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Ne consegue che già a decorrere dal 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore della L. n. 133/2008) sono da ritenersi superate le disposizioni contenute in leggi regionali disciplinanti l'attività di distribuzione di carburanti o comunque gli indirizzi espressi, in materia, a livello regionale, che eventualmente si pongano in contrasto con tali principi costituzionali e con quanto disposto in merito ad essi, dalla nuova legge n. 133/2008.



Altro punto di modifica della nuova legge è l'orario di servizio dell'impianto di distribuzione

Relativamente all'orario di servizio degli impianti di distribuzione di carburanti, la legge di conversione del Decreto legge 112/2008, consente la possibilità per il gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti, di aumentare l'orario massimo di fornitura del servizio fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito dai singoli Comuni, indipendentemente dal numero degli impianti nel territorio nazionale.

Pertanto, dal 22 agosto scorso è resa libera da condizioni, la facoltà del gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti, di aumentare l'orario massimo di fornitura del servizio, fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito.

In tal senso, quindi, dovranno essere aggiornate ed adeguate le disposizioni di carattere regionale ed eventualmente quelle comunali, in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti.

La nuova legge prevede altresì, a differenza della previgente normativa, che il Professionista incaricato di redigere la perizia giurata sia abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea.

Il richiedente l'autorizzazione comunale per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione dei carburanti può rivolgersi, per la redazione della perizia giurata, da allegare alla domanda di autorizzazione unitamente alla documentazione prescritta dalla legge, ad un ingegnere oppure ad altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, che sia abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea.

Prima, la norma richiedeva che il professionista competente per la sottoscrizione del progetto presentato, fosse iscritto al relativo albo professionale italiano, dando una connotazione del tutto nazionale alla abilitazione del professionista.

Ora, invece, in un'ottica europea, il richiedente l'autorizzazione comunale può rivolgersi anche ad un professionista che abbia acquisito la sua abilitazione in uno stato diverso dall'Italia, purchè posto all'interno dell'Unione europea.



Pietro Di Paolo Antonio

